



## Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale



### CONVENZIONE

*ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.*

tra i comuni di Artagna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone e la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale ***per la gestione in forma associata dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e di altre attività ad essi connesse.***

## **INDICE**

<b><u>PREMESSA</u></b> .....	3
<u>Norme di riferimento</u> .....	3
<u>Principi generali</u> .....	4
<b><u>Articolo 1 – Oggetto e finalità della Convenzione</u></b> .....	5
<b><u>Articolo 2 – Modalità di espletamento del servizio</u></b> .....	7
<b><u>Articolo 3 - Proprietà delle attrezzature</u></b> .....	7
<b><u>Articolo 4 - Durata della Convenzione</u></b> .....	8
<b><u>Articolo 5 - Verifiche e comunicazioni fra Comunità Montana e Comuni deleganti</u></b> .....	8
<b><u>Articolo 6 - Rapporti finanziari</u></b> .....	9
<b><u>Articolo 7 - Liquidazione e pagamento dei corrispettivi - rimborsi</u></b> .....	9
<b><u>Articolo 8 – Responsabilità</u></b> .....	10
<b><u>Articolo 9 – Ufficio referente per la Comunità Montana - logotipo</u></b> .....	11
<b><u>Articolo 10 - Adesione alla Convenzione</u></b> .....	11
<b><u>Articolo 11- Modifiche alla Convenzione</u></b> .....	11
<b><u>Articolo 12 – Contenzioso</u></b> .....	11
<b><u>Articolo 13 - Norme finali</u></b> .....	11

## **PREMESSA**

### ***Norme di riferimento***

La parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la gestione dei rifiuti, la gestione degli imballaggi, la gestione di particolari categorie di rifiuti, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nonché la bonifica dei siti inquinati.

La norma nazionale sopra menzionata, che ha abrogato e sostituito il precedente Decreto Ronchi (decreto legislativo n. 22/1997), prevede la gestione integrata dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dalla pianificazione regionale e gestita dall'autorità d'ambito alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

In ogni caso, come previsto all'art. 198 del D. Lgs 152/2006, sino all'inizio delle attività dell'ATO "i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

La medesima norma prevede altresì che siano i Comuni a disciplinare la gestione dei rifiuti con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, le modalità del servizio di raccolta, trasporto, le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

La legge regionale 7 settembre 1987, n° 30, "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive integrazioni e modificazioni, disciplina a livello regionale lo smaltimento dei rifiuti, la loro raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento. In particolare all'art. 4 la norma regionale prevede che la gestione dei rifiuti urbani deve indirizzarsi preferibilmente a forme consortili o comunque associative.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui Statuto speciale le attribuisce la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, con propria legge del 20 dicembre 2002 n. 33, ha istituito i Comprensori montani che in virtù dell'art. 2 comma 27 della L.R. 1/2004 hanno assunto la denominazione di Comunità montane.

Successivamente la Regione con la propria legge regionale 9 gennaio 2006, n.1 ha definito i principi e le norme del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. L'art. 10 di quest'ultima norma regionale statuisce come le Comunità montane siano enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali. Tra le altre le Comunità Montane, come previsto dal comma 4 dell'art. 10 della L. R. 1/2006, *provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni.*

Il Capo V della L. R. 1/2006 prevede che gli Enti Locali possano esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato anche mediante *convenzioni* quale forma di collaborazione. In tal caso *le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.*

La citata norma regionale prevede che le convenzioni stabiliscano l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. ***Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.***

### ***Principi generali***

Premesso che antecedentemente all'entrata in vigore della L. R. 33/2002 sia la "Comunità Montana del Gemonese" che la "Comunità Montana Canal del Ferro - Val Canale" hanno svolto per diversi anni, per conto dei Comuni, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, ingombranti e pericolosi, nonché delle raccolte differenziate mediante affidamento a ditte specializzate.

Ricordato che in virtù della L. R. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni, la "Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale" succede alle sopresse Comunità montane del "Gemonese" e del "Canal del Ferro – Val Canale", subentrando loro in tutti i rapporti attivi e passivi.

Richiamato l'art. 57 dello Statuto della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale -"Rapporti con i Comuni associati" – che prevede da parte dell'Ente la possibilità assumere l'organizzazione e la gestione di servizi e funzioni amministrative attribuite per delega dai Comuni.

Considerato che i Comuni di Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone hanno delegato, con scadenza al 31 dicembre 2010, la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale alla gestione in forma associata dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e delle attività ad essi connesse, ivi comprese le relative gare d'appalto.

Tenuto conto che, anche per ragioni di economicità, risulta opportuno affidare i vari servizi di igiene urbana per un congruo numero di anni in ragione dell'onerosità delle procedure di gara.

Preso atto della volontà espressa dai Comuni di avviare una fase di rinnovamento dei sistemi di raccolta.

Premesso che in ragione delle disposizioni introdotte dalla normativa in materia di rifiuti unitamente alla cresciuta sensibilità ambientale della popolazione e ai sempre maggiori oneri economici connessi, i Comuni di Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone hanno ritenuto opportuno, per evidenti ragioni economiche e di indirizzo, proseguire l'esercizio in forma associata dei servizi disponendo di conferire alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale la delega *per la gestione in forma associata dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e delle attività ad essi connesse, ivi comprese le relative gare d'appalto*", previa stipula di apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

Premesso che i rapporti fra la Comunità Montana ed i Comuni deleganti i servizi in parola vengono definiti dalla sopraccitata Convenzione la quale stabilisce l'oggetto, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione dell'accordo tra le Amministrazioni Comunali interessate e la Comunità Montana, mediante la presente Convenzione.

Fra la ***Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale***, rappresentata dal Commissario Straordinario ....., nato a ..... il .../.../..... , residente per la carica in Pontebba (UD) - via Pramollo n° 16, - C. Fisc. n° 93014310309

ed i Comuni di:

- ***Artegna***, rappresentato dal Sindaco pro – tempore ..... , nato a ..... , il.../.../.... , residente per la carica in Artegna – Piazza Marnico, n° 21, 33011 - C. Fisc. n° 82000370302;
- ***Bordano***, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il.../.../.... , residente per la carica in Bordano – Piazza Rabin, n° 1, 33010 - C. Fisc. n° 00509860300;

- **Chiusaforte**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Chiusaforte – Piazza Pieroni, n° 1, 33010 - C. Fisc. n° 84002930307;
- **Dogna**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Dogna – Via Roma, n° 20, 33010 - C. Fisc. n° 84005290303;
- **Gemona del Friuli**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Gemona del Friuli – Piazza Municipio, n° 1, 33013 - C. Fisc. n° 00311520308;
- **Malborghetto Valbruna**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Malborghetto – Piazza Palazzo Veneziano, n° 1, 33010 - C. Fisc. n° 84004050302;
- **Moggio Udinese**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Moggio Udinese – Piazza Uffici, n° 1, 33015 - C. Fisc. n° 84001550304;
- **Montenars**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Montenars – Via Isola, n° 2, 33010 - C. Fisc. n° 01322440304;
- **Pontebba**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Pontebba – Piazza Garibaldi, n° 1, 33016 - C. Fisc. n° 84000930309;
- **Resia**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Resia – Via Roma, n° 21, 33010 - C. Fisc. n° 84001610306;
- **Resiutta**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Resiutta – Via Nazionale, n° 20, 33010 - C. Fisc. n° 84001530306;
- **Tarvisio**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Tarvisio – Via Roma, n° 3, 33018 - C. Fisc. n° 00251670303;
- **Trasaghis**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Trasaghis – Piazza Unità d’Italia, n° 7, 33010 - C. Fisc. n° 00358150308;
- **Venzone**, rappresentato dal Sindaco pro - tempore..... , nato a ..... , il././.... , residente per la carica in Venzone – Piazza Municipio, n° 1, 33010 - C. Fisc. n° 82000610301;

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità della Convenzione**

I Comuni di Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone, di seguito denominati “Comuni deleganti”, come sopra rappresentati, mediante la stipula della presente convenzione affidano alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, di seguito denominata “Comunità Montana” che, come sopra rappresentata, accetta la delega per la gestione in forma associata dei servizi connessi alla raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, delle attività di sensibilizzazione della popolazione alle tematiche ambientali e delle attività di supporto alle Amministrazioni comunali in materia di igiene urbana.

Le parti, con la stipula del presente atto, si propongono la gestione di attività rivolte alla programmazione, coordinamento, promozione ed attuazione di interventi nell’ambito dell’igiene urbana che, a livello intercomunale, possono risultare più rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La presente convenzione, quale atto regolante i rapporti tra la Comunità Montana ed i Comuni deleganti, individua gli ambiti di pertinenza entro cui i soggetti contraenti sono tenuti ad operare.

In particolare la Comunità Montana provvederà:

- *all’espletamento delle procedure relative alle gare d’appalto per i servizi di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani ed assimilati;*

- *alla gestione in nome e per conto dei Comuni deleganti dei contratti di appalto incluso il controllo della regolare esecuzione dei servizi;*
- *alla contabilizzazione dei servizi resi e rendicontazione della spesa;*
- *alla predisposizione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale annuale (MUD), nonché all'elaborazione e, predisposizione dei relativi dati ai fini della loro comunicazione agli Enti Statali, Regionali, Provinciali;*
- *all'attività di assistenza verso gli uffici dei Comuni deleganti in materia di gestione dei rifiuti e di igiene ambientale anche con riferimento alla pianificazione finanziaria in materia di tariffazione ed aggiornamento dei regolamenti comunali;*
- *alla presentazione, ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria, delle richieste di contributi e finanziamenti (per l'acquisto di contenitori ed attrezzature, per l'attivazione di iniziative di sensibilizzazione della popolazione, anche scolastica, alle tematiche ambientali, per la predisposizione di studi e progetti, ecc.) compresa la gestione e rendicontazione degli stessi.*
- *all'attuazione di interventi nei settori della promozione del riciclaggio e dell'informazione all'utenza sul servizio rifiuti;*
- *alla gestione dei rapporti con i consorzi volontari ed obbligatori di settore (CONAI, CoReVe, CiAl, Consorzio Nazionale Acciaio, Rilegno, COREPLA, Comieco, COBAT, Consorzio Obbligatorio Olii Usati, ecc.) compresa la stipula, in nome e per conto dei Comuni deleganti, delle convenzioni e la riscossione di corrispettivi;*
- *all'impiego a favore dei Comuni e d'intesa con gli stessi dei corrispettivi riscossi di cui agli accordi ANCI - CONAI e di quelli derivanti dalla cessione di rifiuti raccolti in maniera differenziata a centri o ditte autorizzate al loro recupero o riciclo (la ripartizione tra i comuni dei corrispettivi avverrà pro-quota in base al peso e alla tipologia stessa);*
- *alla predisposizione ed aggiornamento di un inventario dell'attrezzature in uso;*
- *alla definizione di idonee procedure e alla predisposizione della modulistica al fine di garantire una efficace comunicazione con i Comuni in relazione alla gestione del servizio.*

Restano esclusi dal presente accordo i servizi di:

- *gestione dei rifiuti speciali non assimilati;*
- *spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche;*
- *pulizia delle aree adibite a mercati o manifestazioni pubbliche;*
- *raccolta dei cestini e dei rifiuti abusivamente abbandonati all'esterno dei luoghi di collocazione degli appositi contenitori;*
- *la pulizia del suolo adiacente i contenitori installati nel proprio territorio;*
- *sgombero neve, inclusa la pulizia dell'area dei contenitori da depositi di neve e ghiaccio e l'eliminazione di eventuali pericoli dovuti al ghiaccio stesso- intervento antigelo;*
- *smaltimento di fanghi ed altri rifiuti derivanti dalla depurazione delle acque reflue;*
- *gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione fino alla fase di raccolta;*
- *raccolta degli animali abbattuti e delle carogne abbandonate nel territorio comunale interessato dal servizio;*
- *gestione dei centri di raccolta comunali;*
- *gestione dei rapporti con i consorzi ove la stipula della convenzione sia subordinata alla disponibilità giuridica dei centri di raccolta;*
- *posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e della loro messa in sicurezza in base alle norme vigenti del codice stradale e sull'infortunistica in generale;*
- *gestione della TARSU/TARIFFA rifiuti.*

Relativamente ai servizi esclusi dalla presente Convenzione, non essendo di interesse per l'intero territorio comprensoriale, potranno comunque essere definite specifiche forme di collaborazione fra i singoli comuni interessati e la Comunità Montana.

La Comunità Montana s'impegna inoltre:

- a svolgere, qualora i singoli Comuni ne decidano l'istituzione, i servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti diversi da quelli sopra indicati;
- a proporre alle Amministrazioni Comunali i servizi che si rendessero necessari per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle norme di settore, curandone la gestione.

I Comuni deleganti si impegnano a:

- consentire l'accesso degli automezzi necessari per il corretto svolgimento del servizio ai contenitori e/o ai luoghi di accentramento dei rifiuti;
- trasmettere, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la documentazione relativa alle misure da adottare presso i centri di raccolta comunali (o altre unità locali di accentramento dei rifiuti) per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- sostenere le iniziative finalizzate alla differenziazione dei rifiuti.

## **Articolo 2 – Modalità di espletamento del servizio**

All'espletamento del servizio la Comunità Montana provvede mediante appalti o convenzioni a soggetti regolarmente autorizzati secondo la vigente normativa.

I servizi di raccolta e trasporto saranno suddivisi per filiera di rifiuto secondo il seguente schema di massima: rifiuto indifferenziato - rifiuto ingombrante - carta e cartone e relativi imballaggi - imballaggi in plastica - RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) - legno - verde (scarti vegetali) - FORSU (frazione organica umida compostabile) – pneumatici fuori uso – rifiuti in metallo – vetro e relativi imballaggi - pile e farmaci - varie (vernici, solventi, etc.). Per particolari categorie di rifiuto si provvederà alla stipula di apposite *Convenzioni* con i consorzi obbligatori che assicurano la gratuità del servizio (oli usati, batterie al piombo).

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani sarà finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente e potrà essere ulteriormente sviluppata.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale e dovrà essere, in ogni caso, svolto con modalità tali da assicurare lo smaltimento distinto, in coerenza con le previsioni del “*Piano Attuativo Provinciale di gestione dei rifiuti*”.

Le modalità di gestione del servizio riguardante i rifiuti urbani ed assimilati si conformeranno alle migliori esperienze provinciali, regionali o nazionali idonee al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati dalla normativa vigente (regionale, nazionale e comunitaria) pur auspicando il consolidamento, in termini reali, degli oneri connessi.

Nella gestione del servizio la Comunità Montana s'impegna ad attenersi ed applicare, per quanto possibile, i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.

## **Articolo 3 - Proprietà delle attrezzature**

Tutta l'attrezzatura destinata ed utilizzata per la raccolta dei rifiuti e per la gestione dei servizi acquistata dalla Comunità Montana, anche con le provvidenze assegnate dalla Regione e dalla Provincia, sarà assegnata in proprietà ai Comuni se la stessa assolve la funzione all'interno di un singolo comune. Resterà invece di proprietà della Comunità Montana l'attrezzatura destinata ai servizi per i quali è prevista la rotazione della stessa su più Comuni deleganti (*es. cassoni scarrabili*).

Alla scadenza della presente convenzione, in caso di mancato rinnovo, l'attrezzatura acquistata dalla

Comunità Montana per l'adempimento del servizio verrà assegnata in proprietà ai Comuni deleganti nelle forme appropriate.

L'attrezzatura già di proprietà delle Amministrazioni comunali per la quale, in base all'organizzazione e all'ottimizzazione dei servizi, è prevista la rotazione su più Comuni si intende ceduta in uso alla Comunità Montana. Tale cessione sarà oggetto di apposito verbale con idoneo rapporto sullo stato di consistenza dell'attrezzatura.

I Comuni, per il principio di solidarietà, si impegnano a mettere a disposizione del servizio l'attrezzatura in eccedenza non utilizzata.

L'utilizzo di attrezzature ed impianti di proprietà di un singolo Comune a favore degli altri formerà oggetto di specifico accordo.

#### ***Articolo 4 - Durata della Convenzione***

La presente convenzione decorrerà dal giorno 1 gennaio 2010 ed avrà durata di anni 5 con scadenza al 31 dicembre 2014.

Non è ammesso il recesso anticipato dalla Convenzione da parte dei Comuni deleganti, fatto salvo il verificarsi di gravi e ripetute irregolarità nella gestione del servizio imputabili alla Comunità Montana.

#### ***Articolo 5 - Verifiche e comunicazioni fra Comunità Montana e Comuni deleganti***

La Comunità Montana congiuntamente ai Comuni deleganti, con cadenza di norma annuale, verificheranno il regolare svolgimento del servizio.

Entro il mese di ottobre di ogni anno sarà eseguita da parte dell'Ufficio preposto della Comunità Montana una verifica atta ad accertare, sulla base dell'andamento del servizio, la capacità della previsione della spesa iscritta nel bilancio comunale.

Entro il mese di novembre di ogni anno sarà inviato, ad ogni singolo Comune, un *Prospetto previsionale della spesa per la gestione del servizio delegato* per l'anno successivo ed il *Piano degli investimenti e delle manutenzioni* da attuare in ambito comunale per giungere agli obiettivi di miglioramento qualitativi ed economici prefissati.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, con la richiesta di saldo per il servizio effettuato nell'anno precedente, verrà fornito un resoconto dettagliato sulla spesa sostenuta per tipologie e quantità di rifiuti raccolti.

Ai fini degli adempimenti di legge in materia di comunicazione dei dati ambientali (MUD) i Comuni deleganti sono tenuti a trasmettere alla Comunità Montana, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati e/o i documenti in loro possesso necessari a tale fine.

Entro il mese di gennaio di ogni anno i Comuni deleganti dovranno comunicare, mediante atto formale, i dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ciascun Comune eserciterà comunque la vigilanza sul regolare svolgimento del servizio, segnalando alla Comunità Montana eventuali carenze o disfunzioni o irregolarità nella gestione. Il nominativo della persona referente per il servizio in ambito comunale (agente della polizia municipale, tecnico comunale, incaricato esterno, ecc.) dovrà essere comunicato alla Comunità Montana. Sarà cura del Comune raccogliere elementi di reclamo in ordine allo svolgimento del servizio, da trasmettere alla Comunità Montana ai fini della contestazione

alla relativa Ditta appaltatrice; informare tempestivamente la Comunità Montana su ogni qualsivoglia circostanza che rechi ostacolo o impedimento alla normale esecuzione del servizio (interruzioni, divieti temporanei o permanenti della viabilità – divieti di transito ai mezzi con particolare massa).

Il Comune, sentita la Comunità Montana, potrà autorizzare lo spostamento dei contenitori adibiti alla raccolta, la loro sostituzione con contenitori aventi caratteristiche analoghe o comunque compatibili con le modalità di raccolta, l'aumento e la diminuzione del numero dei contenitori. Ogni variazione apportata all'assetto del sistema di raccolta dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità Montana tramite apposita modulistica.

### **Articolo 6 - Rapporti finanziari**

A fronte dello svolgimento delle funzioni ed attività affidate con la presente convenzione, i Comuni deleganti rimborseranno alla Comunità Montana le spese sostenute per lo svolgimento delle stesse nella misura e con le modalità indicate al successivo articolo 7 “Liquidazione e pagamento dei corrispettivi – rimborsi”.

### **Articolo 7 - Liquidazione e pagamento dei corrispettivi - rimborsi**

La ripartizione dei costi relativi ai *servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti* si conformerà al criterio in base all'effettivo numero di operazioni effettuate per ogni singolo servizio nel Comune

I criteri di ripartizione dei costi relativi ai *servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti*, così come gli introiti eventualmente derivanti dalla vendita o dalla cessione delle frazioni differenziate saranno i seguenti:

a) il costo dei servizi inerenti la *raccolta ed il trasporto* dei rifiuti solidi urbani ed assimilati verrà ripartito sulla base dell'effettivo numero di operazioni e servizi effettuati in ogni singolo Comune;

b) le modalità di ripartizione del costo di *smaltimento (ecotassa compresa ove dovuta) dei rifiuti urbani indifferenziati* si differenziano in funzione della disponibilità, sul territorio di ciascun Comune delegante, di idonei sistemi di pesatura.

In particolare:

- nei Comuni in cui si disponga di idonei sistemi di pesatura automatica e puntuale (come pese stazionarie omologate od altri sistemi affidabili), i costi di smaltimento, compresa l'eventuale ecotassa, verranno calcolati sulla base del peso dei rifiuti raccolti nei rispettivi Comuni.

- nei Comuni privi di idonei sistemi di pesatura la ripartizione dei costi di smaltimento dei rifiuti (compresa l'ecotassa ove dovuta) sarà direttamente proporzionale ai residenti dei Comuni. A tal fine si utilizzeranno i dati anagrafici dei residenti nei rispettivi Comuni rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali entità demografiche dovranno inderogabilmente essere comunicate entro il mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di riferimento. Qualora entro il termine precitato i Comuni non avessero fornito i dati di cui sopra, la Comunità Montana provvederà a predisporre ed approvare il riparto delle spese in parola sulla scorta dei dati demografici afferenti il riparto immediatamente precedente.

Per tali Comuni potranno altresì essere concordate forme di ripartizione ritenute più eque .

c) il costo di *trattamento/recupero* dei rifiuti sarà ripartito, secondo la loro tipologia, in base al peso dei rifiuti effettivamente raccolti nell'ambito territoriale o in base all'effettivo numero di operazioni effettuate per ogni singolo servizio nel Comune.

d) i costi derivanti da *prestazioni straordinarie* (spostamenti o integrazioni contenitori, ecc.) così come i costi per servizi aggiuntivi verranno addebitati esclusivamente ai Comuni direttamente interessati.

e) gli introiti derivanti dalla Gestione delle convenzioni ANCI-CONAI o dalla cessione della frazione differenziata di alcune tipologie di rifiuti a centri o ditte autorizzate al loro recupero o riciclo, verranno impiegati a favore del Comuni deleganti *pro-quota* in base a quanto spettante.

f) eventuali proventi derivanti dalle penalità pagate, in caso di inadempienze, dalla Ditta appaltatrice del servizio saranno impiegati fra i Comuni deleganti *pro -quota* in base a quanto spettante.

La richiesta di rimborso delle spese, di cui ai precedente commi, avverrà con cadenza bimestrale e sarà accompagnata da idoneo documento contabile e da un dettagliato rendiconto da cui risultano i servizi e le prestazioni erogate nel periodo di riferimento della spesa.

Il rimborso delle spese relative all'espletamento delle procedure di gare per l'appalto dei servizi così come il rimborso delle spese relative al funzionamento dell'Ufficio preposto allo svolgimento e al controllo delle funzioni previste nella presente Convenzione saranno ripartite tra i Comuni deleganti in proporzione agli rispettivi residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la/e gara/e o i servizi a cui si fa riferimento.

La quota di rimborso delle spese relative all'espletamento delle procedure di gare per l'appalto dei servizi così come il rimborso delle spese relative al funzionamento dell'Ufficio preposto sarà definita annualmente per l'anno successivo, sentiti i Sindaci dei Comuni deleganti, dal Consiglio della Comunità Montana.

Il rimborso avverrà in due rate semestrali posticipate, ciascuna dell'importo del 50% del costo annuale previsto, ripartito con il metodo sopra riportato.

Il pagamento dei rimborsi spesa dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi dalla richiesta. Decorso tale termine sarà facoltà dell'Amministrazione della Comunità Montana chiedere i diritti di mora.

## **Articolo 8 – Responsabilità**

Ciascun Comune delegante rimane pienamente e totalmente responsabile, espressamente sollevando e mantenendo indenne la Comunità Montana, per ogni e qualsiasi danno che può derivare a chiunque dal posizionamento dell'attrezzatura in luoghi pubblici o di pubblico accesso del proprio territorio. A tal fine ciascun Comune delegante dovrà direttamente munirsi di adeguata ed idonea copertura assicurativa.

La Comunità Montana assume la responsabilità per ogni e qualsiasi danno derivante dalla gestione del servizio limitatamente all'ambito di pertinenza. A tal fine la Comunità Montana dovrà direttamente od indirettamente munirsi di adeguata ed idonea copertura assicurativa.

Spetta comunque a ciascun Comune delegante garantire:

- un adeguato livello di controlli ai fini del rispetto, da parte degli utenti, delle norme contenute nel Regolamento comunale;

- la presenza di una appropriata, per qualità e per quantità, dotazione di contenitori in grado di far fronte alle esigenze dei vari servizi;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature adibite alla raccolta (se non previsto diversamente dal Capitolato d'appalto) nonché la loro sostituzione in caso di degrado o malfunzionamento al fine di garantire un servizio dignitoso ed efficiente;

Spetta altresì a ciascun Comune delegante, in collaborazione con la Comunità Montana, attivare e sostenere tutte le misure ed iniziative idonee a consentire il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti da parte degli utenti.

### **Articolo 9 – Ufficio referente per la Comunità Montana - logotipo**

La gestione dei servizi delegati alla Comunità Montana mediante la presente Convenzione verrà attuata dall'Area Tecnica e della Programmazione con sede operativa a Gemona del Friuli in Via Caneva, n. 25.

Gli uffici preposti al servizio dell'Area Tecnica e della Programmazione, per tutto quanto concerne l'attività delegata, oltre ai loghi in uso nelle sopresse Comunità montane “*del Gemonese*” e “*Canal del Ferro - Val Canale*” si fregiano altresì del logotipo approvato con delibera del Consiglio Direttivo della Comunità Montana del Gemonese n. 56 in data 24 febbraio 2000 associato allo slogan “*Riciclare Conviene*”, o da evoluzioni grafiche dello stesso.

Si riporta il simbolo attualmente in uso.



### **Articolo 10 - Adesione alla Convenzione**

Alla presente Convenzione possono aderire successivamente i Comuni, purché appartenenti alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, che non hanno sottoscritto la Convenzione originaria.

### **Articolo 11- Modifiche alla Convenzione**

Eventuali modifiche alla presente Convenzione, su proposta motivata formulata dalla Comunità Montana o dai Comuni deleganti, diverranno esecutive solo previa approvazione con appositi atti deliberativi da parte della Comunità Montana e di tutti i Comuni convenzionati.

### **Articolo 12 – Contenzioso**

Tutte le controversie, eventualmente non definibili nelle vie brevi, che dovessero insorgere relativamente agli impegni previsti dalla presente Convenzione, saranno definite in via amministrativa. In subordine si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni.

### **Articolo 13 - Norme finali**

La presente Convenzione viene redatta in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - II comma - del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pontebba, lì .....

il Commissario Straordinario della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale:  
.....

il Sindaco del Comune di Artegna: .....  
il Sindaco del Comune di Bordano: .....  
il Sindaco del Comune di Chiusaforte: .....  
il Sindaco del Comune di Dogna: .....  
il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli: .....  
il Sindaco del Comune di Malborghetto Valbruna: .....  
il Sindaco del Comune di Moggio Udinese: .....  
il Sindaco del Comune di Montenars: .....  
il Sindaco del Comune di Pontebba: .....  
il Sindaco del Comune di Resia: .....  
il Sindaco del Comune di Resiutta: .....  
il Sindaco del Comune di Tarvisio: .....  
il Sindaco del Comune di Trasaghis: .....  
il Sindaco del Comune di Venzone: .....

---

**COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE**

Sede Legale ed operativa: via Pramollo n° 16 - 33016 Pontebba (UD) - tel. 0428 90351- fax 0428 90348  
C. Fisc. n° 93014310309 – P. IVA 02290030309

**AREA TECNICA E DELLA PROGRAMMAZIONE**

Sede Operativa: via C. Caneva n° 25 - 33013 Gemona del Friuli (UD)

Tel. 0432 971160 - Fax 0432 971358

[rifiuti@cm-pontebba.regione.fvg.it](mailto:rifiuti@cm-pontebba.regione.fvg.it)

